

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

25098/08



UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 02/04/2008

SENTENZA

N. 00364 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALTIERI ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.AMORESANO SILVIO	"	N. 004180/2008
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) SUSCA ADRIANO N. IL 26/08/1978  
avverso ORDINANZA del 19/10/2007  
TRIB. LIBERTA' di SASSARI

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
AMORESANO SILVIO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *GIACCHINO Izzo*  
*che ha chiesto l'assoluzione senza rinvio -*

## OSSERVA

1) Il P.M. presso il Tribunale di Sassari, in data 28.9.2007, convalidava il sequestro di 66 rettili, disposto dai carabinieri di Tula in danno di Susca Adriano, indagato per il reato di cui all'art.1 lett.f) L.150/1992.

Avverso il provvedimento di convalida il difensore del Susca proponeva istanza di riesame, riservando l'illustrazione dei motivi all'udienza camerale.

A tale udienza eccepiva la nullità del provvedimento di sequestro e di tutti gli atti successivi.

Il Tribunale del riesame di Sassari, con ordinanza in data 19.10.2007, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto a norma dell'art.182 comma 4 c.p.p., quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Risultava dagli atti che al momento del sequestro il Susca, presente, non eccepiva alcunché; né la nullità veniva, comunque, eccepita dal difensore dopo la notifica dell'avviso di deposito dell'originale del verbale di sequestro e del decreto di convalida.

2) Propone ricorso per cassazione il Susca, deducendo, con unico motivo, la erronea applicazione dell'art.354 c.p.p. e 114 disp.att.con riferimento agli artt.182 comma 2 e 178 lett.c. c.p.p.

La tesi sostenuta dal Tribunale porta all'assurdo che, da un lato l'art.114 disp.att.c.p.p. impone alla p.g. di avvisare l'indagato della possibilità di nominare un difensore e dall'altro, in caso di nullità, pone a carico della parte l'onere di conoscenza della nullità stessa.

Né poteva dedurre la nullità il difensore d'ufficio, dal momento che gli atti gli venivano notificati dopo la presentazione della richiesta di riesame.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3) Venendo denunciata la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto.

Risulta dagli atti che con la richiesta di riesame in data 8.10.2007 non è eccepita alcuna nullità ( si fa riserva, infatti, di enunciazione dei motivi).

Nel verbale dell'udienza camerale del 19.10.2007 viene indicato soltanto che il difensore "chiede l'accoglimento del ricorso" (evidentemente le richieste ed eccezioni erano state svolte oralmente).

Nella parte espositiva del provvedimento impugnato sono riportate siffatte richieste nei seguenti termini: "Il difensore ha sostenuto il mancato avviso alla difesa nel corso del sequestro e in ragione di tale nullità ha chiesto l'annullamento del provvedimento di sequestro e la restituzione dei rettili al suo assistito".

La "ricostruzione" operata dal Tribunale e cioè che dalla difesa era stata eccepita la nullità del sequestro per omesso avviso al difensore non è oggetto neppure di censura, per cui non può essere posta in discussione.

3.1) Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è inammissibile.



In primo luogo perché viene proposta, in questa sede, una diversa eccezione di nullità (mancato avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore) in violazione del disposto di cui all'art.606 comma 3 c.p.p. (pacificamente trattasi di nullità non di carattere assoluto e quindi non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento).

In secondo luogo perché la doglianza è manifestamente infondata.

Per il sequestro probatorio, effettuato di iniziativa della polizia giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.354 e 356 c.p.p., in forza delle quali il difensore ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato.

La p.g. che procede ad un sequestro probatorio ha quindi soltanto l'obbligo, previsto dall'art.114 disp.att.c.p.p., di avvisare la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Per le attività, invece, che la p.g. è chiamata a svolgere per conto o per delega del P.M., trova applicazione la disciplina di cui all'art.370 comma 2 c.p.p., che impone l'osservanza delle norme di cui agli artt.364, 365 e 373 c.p.p. (cfr.Cass.sez.1, 9.2.1990, Duraccio) e che nel caso di perquisizioni e sequestri prevede che alla persona sottoposta alle indagini venga chiesto se sia o meno assistita da un difensore di fiducia e che si provveda, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio.

Avendo, nella fattispecie in esame, la p.g. operato il sequestro probatorio di sua iniziativa, non doveva essere dato avviso al difensore.

3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 aprile 2008

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
11 19 GIU. 2008  
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
dott. Fiorenza Donati

